

COMUNE DI CASSOLNOVO (PV) 27023

Piazza Vittorio Veneto n. 1

Tel. 0381 928769 Fax. 0381 929175

p.iva 00477120182

sito internet comunale:

WWW.COMUNE.CASSOLNOVO.PV.IT

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI CASSOLNOVO

VARIANTE N. 1

PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO

PGT

ELABORATO AI SENSI DELLA

LEGGE REGIONALE N.12 DEL 2005 E S.M.I

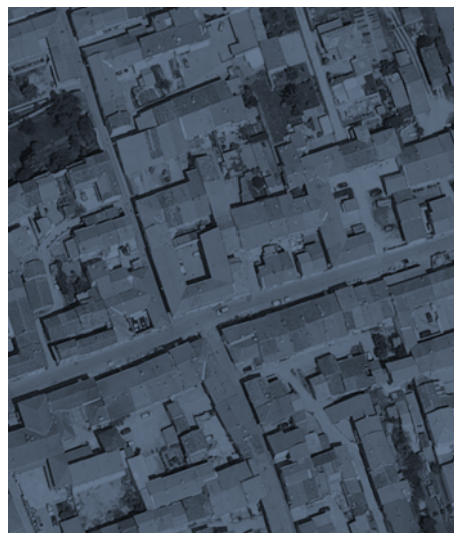
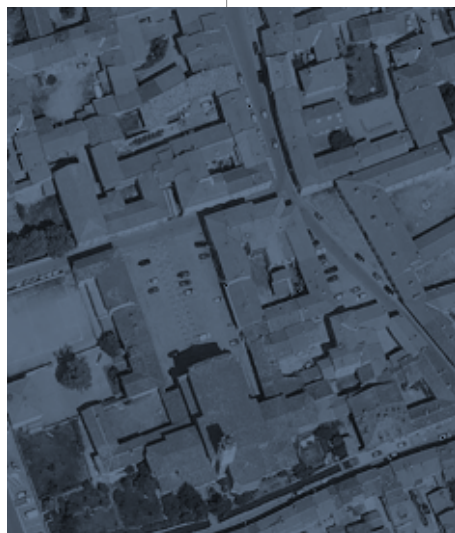
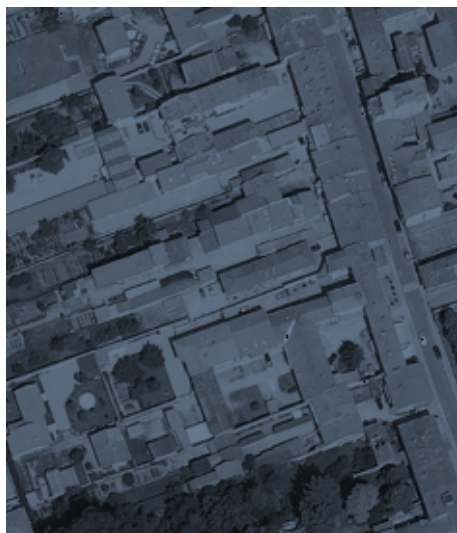
avvio del procedimento- D.G.C.n. 1 16/01/2014

conferenza di valutazione -

delibera di adozione -

delibera di approvazione

pubblicazione burl



DOCUMENTO DI PIANO

Quadro ricognitivo e programmatico

Allegato alla delibera

n.del.....

luglio 2015

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Il responsabile del procedimento

Giovanni Sciuto

URBANLAB

LABORATORIO DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

VIA ROMA, 110 20013 MAGENTA (MI) TEL/FAX 02 9785240

INFO@STUDIOURBANLAB.IT WWW.STUDIOURBANLAB.IT

DdP
01

PREMESSA	1
1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE.....	2
1.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE	2
1.1.1. PTR: natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico.....	6
1.1.2. La Rete Ecologica Regionale	10
1.2. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	11
1.2.1. Variante PTCP adeguato alla L.R 12/2005 - adottato	15
1.2.1.1. Recepimento PTCP adottato: analisi cartografica	15
1.3. IL PIANO DEL PARCO DELLA VALLE DEL TICINO	17
1.3.1. La Rete Ecologica del Parco del Ticino.....	20
1.4. CARTA DEL PAESAGGIO LOCALE: STRUTTURA DEL PAESAGGIO NATURALE E CULTURALE	22
2. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNALE	23
2.1. IL PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE	23
2.1.1. Attuazione delle aree residenziali	26
2.1.2. Attuazione delle aree commerciali e produttive	26
3. IL SISTEMA DEI VINCOLI	27
3.1. VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	27
3.1.1. Delimitazione delle fasce di rispetto PAI.....	27
3.1.2. Aree tutelate per legge (D.lgs. n.42 del 2004).....	29
3.2. FASCE DI RISPETTO	30
3.2.1. Fasce di rispetto elettrodotti e oleodotti.....	30
3.2.2. Fasce di rispetto stradali.....	30
3.2.3. Fasce di rispetto acque.....	33
3.2.4. Fascia di rispetto cimiteriale.....	34
3.2.5. Fasce di rispetto depuratore	34
3.2.6. Fasce di rispetto dalle risaie	34

PREMESSA

Doverosa premessa alla seguente relazione ricognitiva e programmatica del Documento di Piano, primo dei tre atti costituenti il PGT, è ricordare brevemente cosa rappresenta il Piano di Governo del Territorio nella pianificazione comunale.

Il riferimento legislativo è rappresentato dalla Legge Regionale n.12 del 2005 e dalle successive modifiche e integrazioni. In essa si trovano le indicazioni sui contenuti, i tempi e le modalità di redazione di questo strumento urbanistico, e si individuano, a grandi linee, i contenuti e i modi per l'elaborazione del PGT, prescrivendo ai Comuni lombardi di dotarsene entro una data fissata, prorogata dalla Legge Regionale n.3 del 21 febbraio 2001 (apportante modifiche alla L.R 12/2005) al 31 dicembre 2012, pena la perdita di efficacia dei Piani Regolatori comunali vigenti.

L'art. 7 della sopracitata legge per il Governo del Territorio definisce il PGT come lo strumento atto a definire l'assetto dell'intero territorio comunale, specificando la sua composizione in 3 atti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

Il primo di tali atti, normato dall'art. 8, è il Documento di Piano: esso rappresenta non soltanto il quadro conoscitivo di base per le scelte pianificatorie ma anche lo strumento strategico e programmatico che fissa obiettivi e strategie per lo sviluppo e la tutela del territorio comunale. In ragione di queste sue peculiarità si differenzia dagli altri atti costituenti il PGT in quanto non ha valore giuridico sul regime dei suoli e deve essere obbligatoriamente aggiornato e verificato ogni 5 anni.

Il secondo atto, Piano dei Servizi, è disciplinato dall'art. 9 ed ha la funzione di valutare le attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale, esistenti all'interno del territorio comunale, e di individuare le necessità future.

Infine il Piano delle Regole, normato dall'art.10, ha il compito di definire le differenti aree che compongono il territorio comunale, sulle quali detterà la disciplina urbanistica ed edilizia. Esso ha valore giuridico sul regime dei suoli.

Questa prima relazione rappresenta la parte ricognitiva e programmatica del Documento di Piano, la quale analizza e recepisce gli obiettivi e gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio contenuti negli strumenti ed atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali e negli strumenti di programmazione settoriale di carattere intercomunale che rappresentano indicazioni, talora con valenza di vincoli, per la pianificazione a scala comunale.

Lo studio parte dal livello regionale, indagando il PTPR della Regione Lombardia, strumento di riferimento per la conoscenza del paesaggio e, quindi, per la progettazione delle trasformazioni territoriali, in coerenza con le principali finalità della pianificazione paesistica, per poi scendere man mano di scala dal PTCP Provincia di Pavia fino al PTC del Parco del Ticino.

Dalla pianificazione sovraordinata si prosegue con la pianificazione comunale, studiando il Piano regolatore Generale vigente, le previsioni attuate e quelle non attuate.

1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE

Come si legge all'interno della L.R. 12/2005 e s.m.i. *“Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso”*. Pertanto, ai fini di predisporre una pianificazione per il Comune di Cassolnovo che lo inserisca nel contesto territoriale più ampio in cui si localizza, è importante esaminare ciò che è previsto negli atti pianificatori sovra locali.

Di seguito verranno esaminati tre livelli di pianificazione sovra comunale:

- Livello Regionale: attraverso il PTR della Regione Lombardia
- Livello Provinciale: attraverso il PTCP della Provincia di Pavia
- Livello sovra comunale di settore: Il PTC del Parco della valle del Ticino

“I piani territoriali regionale e provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante” offrendo uno scenario di riferimento territoriale utile per definire le trasformazioni future.

1.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Con D.C.R. n° 951 del 19/01/2010, il Consiglio Regionale, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale (PTR) che integrano e modificano la versione adottata con D.C.R. n° 874 del 30 luglio 2009.

Il Piano Territoriale Regionale, secondo quanto stabilito dalla Legge per il Governo del Territorio n.12 del 2005 e s.m.i., nell'articolo 19, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ed è definito, quale atto fondamentale di indirizzo, e di orientamento della programmazione e pianificazione dei Comuni.

Come stabilito dall'art. 20 - *Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d'area*, della L.R. 12/2005 ***“Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni”***, pertanto tali atti devono risultare compatibili al *“conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”*.

Il PTR individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire specificando le dovute prescrizioni generali attinenti alla tutela del paesaggio, che risultano prescrittive e quindi prevalenti su eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione dei Comuni.

Di seguito viene proposto un breve excursus sul Piano Territoriale Regionale, partendo dalla lettura della sua composizione fino ad arrivare ad evidenziare eventuali indirizzi o prescrizioni da tener conto nella stesura del PGT.

Il **Piano territoriale Regionale** è un piano complesso che **si compone di più elaborati**, ognuno con una sua specifica funzione:

- 1) Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano;
- 2) Documento di Piano (DdP), rappresenta l'elaborato cardine che raccorda tutti gli altri elaborati del Piano e che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia;
- 3) Piano Paesaggistico (PP), che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente (2001);
- 4) Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti;
- 5) Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici;
- 6) Valutazione Ambientale (VAS), che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano;
- 7) Dichiarazione di Sintesi, che completa il percorso di Valutazione Ambientale.

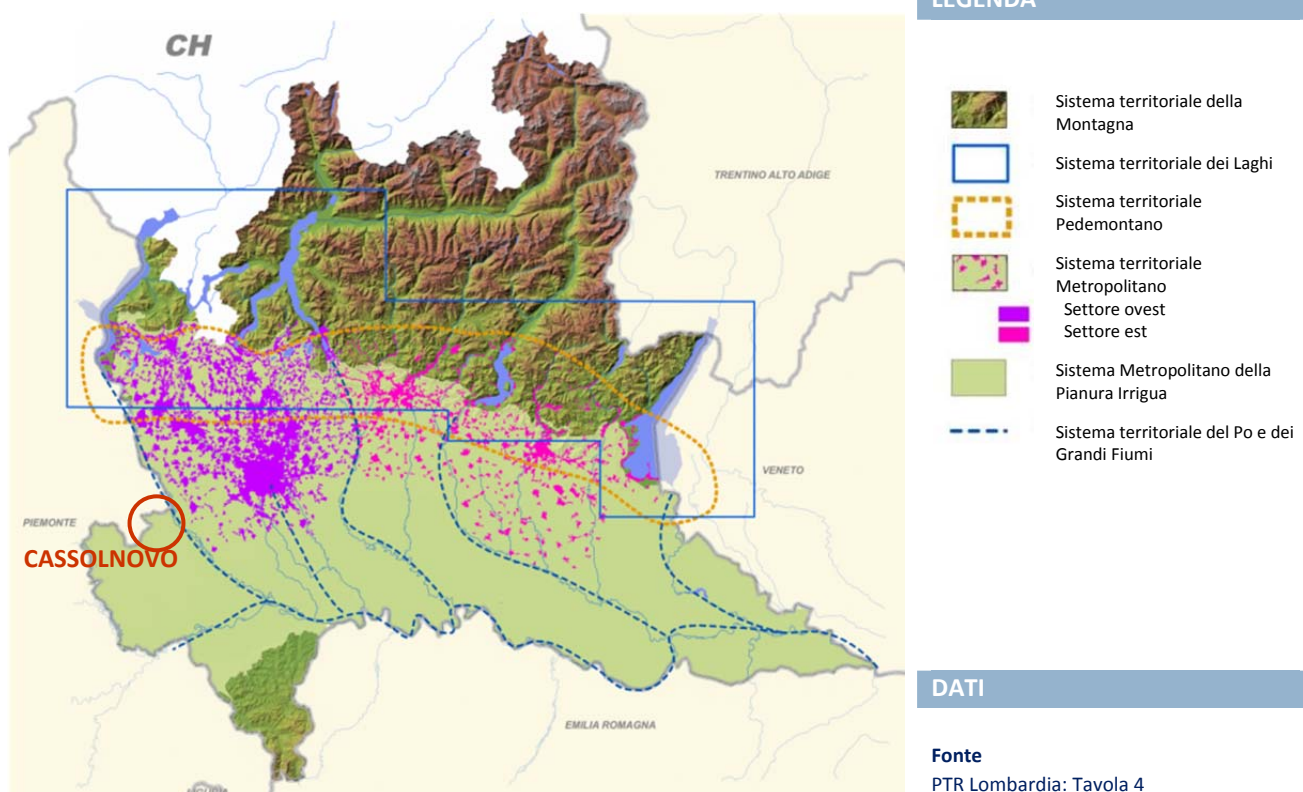
Il PTR **definisce**, all'interno del Documento di Piano **tre macro - obiettivi** volti al miglioramento della vita dei cittadini attraverso il perseguimento dello sviluppo sostenibile:

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
- riequilibrare il territorio lombardo;
- proteggere e valorizzare le risorse della regione.

Questi vengono a loro volta **articolati in 24 obiettivi** declinati sia secondo i punti di vista tematici, in relazione a temi individuati dallo stesso PTR (ambiente, assetto territoriale, assetto economico/produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale), sia dal punto di vista territoriale. La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati come chiave di lettura che riconosce spazialmente nel territorio sei sistemi territoriali: Sistema Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, dei Laghi, della Pianura Irrigua, del Po e dei Grandi Fiumi.

Questi costituiscono, per tutti i soggetti coinvolti a vario livello nel governo del territorio, un riferimento centrale da condividere per la valutazione dei propri strumenti programmatici e operativi.

Fig.1.1 I SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR



Il territorio comunale di Cassolnovo ricade all'interno del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua:

“La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E' compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda. Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo [...]

*La campagna in queste zone si caratterizza per **un'elevata qualità paesistica** che corona la qualità storico artistica dei centri maggiori. [...]*

*Inoltre non poche delle grandi cascine che furono il centro della attività e della vita rurale presentano un rilevante valore storico-architettonico. **I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di grande valore storico-artistico** e quindi meta di turismo, attirato anche da eventi culturali di grande qualità e da una cultura enogastronomica di fama internazionale. [...]*

***Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell'economia lombarda e del sistema nazionale:** l'agricoltura lombarda presenta indici molto elevati di produttività economica per unità di superficie e per addetto e, nel complesso, il contributo al valore aggiunto nazionale per l'agroalimentare fornito dalla regione è il maggiore del Paese. La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla Pianura Irrigua, dove la pratica agricola ha forti connotati di intensività. [...]*

Il tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente rurale. [...]

Caratteristica negativa di questo sistema è l'invecchiamento degli attivi agricoli con il conseguente **ridotto ricambio generazionale**: si sta assistendo, infatti, all'abbandono delle aree rurali da parte della popolazione giovane che si sposta nei centri urbani in cerca di alternative occupazionali. [...]

La sempre più diffusa presenza di **grandi insediamenti commerciali** comporta una minore diffusione di piccoli punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza alla desertificazione commerciale. [...]

Ciononostante, una delle **caratteristiche principali del sistema della pianura irrigua** riguarda l'elevato livello di **qualità della vita delle città**, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche stilate da quotidiani italiani. [...]

Dal punto di vista delle trasformazioni territoriali sono particolarmente importanti le **recenti dinamiche** legate alla **progressiva diminuzione delle aziende agricole attive**, anche se marcatamente inferiore rispetto alla riduzione dell'intero sistema agricolo lombardo, e all'aumento della superficie media delle aziende, accanto ad un corrispondente aumento della superficie agricola utile (SAU). L'aumento della dimensione delle imprese agricole può contribuire alla protezione della produttività ed al raggiungimento di un valore aggiunto sufficiente a favorire la permanenza delle attività e la possibilità di mantenerle anche a fronte di un aumento molto consistente delle rendite urbane, che minacciano la continuità degli usi agricoli dei suoli. [...]

La pressione per l'insediamento di attività industriali, e per l'espansione delle aree urbane, provocata proprio dalle caratteristiche morfologiche dell'area e dalla ricchezza di acqua, ha determinato un conflitto con il tradizionale uso dei suoli a scopo agricolo, in particolare nei pressi dei grandi centri e nelle aree a sud di Milano, ma diffuso su tutto il territorio di pianura¹.

Il PTR effettua anche un'analisi SWOT volta ad individuare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce relativi a tale Sistema Territoriale, che sono stati analizzati all'interno del Progetto di Massima del PGT, e ne definisce gli **obiettivi**:

- ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale;
- ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l'agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell'ambito del Patto per l'Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico;
- ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo;
- ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l'imprenditoria turistica locale;

¹ Fonte: PTR – Documento di Piano

- ST5.5 Migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti;
- ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità lavorative.

1.1.1. PTR: natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico

Il **PTR**, in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, **ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico** ai sensi della legislazione nazionale. In tal senso assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa.

Il Piano Territoriale Regionale, nella parte riguardante la disciplina del paesaggio ha **duplice natura**:

- di **quadro di riferimento** per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;
- di **strumento di disciplina paesaggistica** attiva del territorio.

Si estende all'intero territorio regionale dettando prescrizioni generali in materia di paesaggio cogenti e quindi prevalenti su eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione di enti subordinati. Inoltre, entro due anni dall'approvazione del PTR, gli enti stessi sono obbligati a confermare e adeguare i propri atti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi del PTR, in base alle caratteristiche specifiche del territorio locale.

Il Documento di riferimento paesaggistico all'interno del PTR è costituito dall'elaborato 3: Piano Paesaggistico, di cui si propone di seguito una breve descrizione.

Il Piano Paesaggistico può essere suddiviso in due parti:

- il Quadro di Riferimento del paesaggio lombardo, che opera una descrizione critica dello stato di fatto;
- i Contenuti Dispositivi e di indirizzo che riportano, sia linee guida e indirizzi di tutela che si applicano all'intero territorio regionale, sia le Norme di attuazione.

Il PTPR suddivide il territorio lombardo in ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio.

Fig.1.2 AMBITI GEOGRAFICI E UNITA' TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO



Fonte: PTR Lombardia: Tavola A

Il **Comune di Cassolnovo**, come si osserva dall'analisi della Tavola A – *Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio*, appartiene all'**ambito geografico della Lomellina** ed in particolare all'**unità di paesaggio della fascia della bassa pianura, paesaggio della pianura risicola**.

*“Questo tipo di paesaggio è una variante di quello della pianura irrigua e per la sua particolarità assume dignità di categoria a sé stante. L'elemento che lo contraddistingue, nella Lomellina, in parte del Pavese e della Bassa Milanese è la coltivazione del riso, che impone una caratteristica organizzazione culturale e poderale. Ciò si riflette nel paesaggio sia con gli impianti legati a questa attività ma soprattutto con una più ricca presenza di acqua (gli allagamenti primaverili fanno parte imprescindibile di queste zone) che ne costituisce l'aspetto più spettacolare e singolare”.*²

Gli **indirizzi di tutela** per tale unità di paesaggio sono riconducibili ad una tutela della risicoltura intesa anche come tutela di un'immagine, in cui va preservata la tessitura territoriale fondata su piccoli o grossi centri di impianto rurale, sulle cascine, sui sistemi viari rettilinei, sulla rete dei percorsi minori legati agli appoderamenti. Fondamentale è inoltre la salvaguardia del sistema irriguo, dalle prese fluviali ai canali di raccolta, ai cavi distributori, dai dossi sabbiosi (tipici in

² Fonte: PTR – Piano paesaggistico - Piano Paesaggistico I Paesaggi di Lombardia

alcune precise zone della Lomellina) ai lembi boschivi ripariali e alle aree faunistiche (garzaie). Va infine sostenuta la pioppicoltura come elemento ormai caratteristico di diversificazione del paesaggio di golena fluviale.

Le tavole del PTPR descritte successivamente sono state sintetizzate all'interno dell'allegato DdP A1 – Atlante ricognitivo e conoscitivo alla tavola A1 - 03, di seguito vengono elencati gli elementi paesaggistici emersi all'interno del territorio comunale.

Dalla Tavola B – *Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico* si osserva la presenza di elementi classificati come:

- *Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura* (art. 21 delle NTA)³ – Naviglio Sforzesco e infrastrutture 16 e 17;
- *Paesaggi agrari tradizionali* (art. 44 delle NTA)⁴ - la Risaia di Villanova;
- *Geositi di rilevanza regionale* (art. 22 delle NTA)⁵ – L'alveo pluricursale del Ticino (geomorfologico) e il Fontanile di Fontanafredda (idogeologico).

La Tavola C - *Istituzioni per la tutela della natura* mostra la presenza delle seguenti aree naturali protette:

- S.I.C. - *Basso corso e sponde del Ticino* (IT2080002);
- Z.P.S. - *Boschi del Ticino* (IT2080301);
- Parco Lombardo della Valle del Ticino.

La Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale evidenzia la presenza di un elemento classificato come *“Canale o naviglio di rilevanza paesaggistica regionale”*: il naviglio Sforzesco (art.21, comma 5 delle NTA)⁶.

³ Art. 21 delle NTA, comma 1: *“La Regione riconosce quale sistema di specifica connotazione e grande rilevanza paesaggistica della pianura lombarda l'infrastrutturazione idrografica operata nei secoli dalle società insediate, per la bonifica e l'irrigazione del territorio e il trasporto su acqua”*. Art. 21, comma 2 *“La tutela dell'infrastruttura idrografica artificiale persegue l'obiettivo di salvaguardare i principali elementi e componenti della rete, nelle loro diverse connotazioni e secondo quanto indicato ai successivi commi, garantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e ambientale. Sono da promuovere, in tal senso, azioni coordinate per lo sviluppo di circuiti ed itinerari di fruizione sostenibile del territorio che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche, in scenari di qualificazione paesaggistica di ampio respiro”*.

⁴ Art. 44 delle NTA, comma 2: *“La Regione Lombardia si impegna, inoltre, a definire con le associazioni degli agricoltori forme di convenzione, basate sull'adesione volontaria dei singoli associati, volte a tutelare localmente specifici aspetti del paesaggio agrario tradizionale nonché a promuoverne la conoscenza e l'apprezzamento da parte delle giovani generazioni, a contribuire alla riqualificazione e ricomposizione dei paesaggi degradati e alla costruzione della rete verde regionale di cui al precedente articolo 24”*.

⁵ Art. 22 delle NTA, comma 1: *“La Regione riconosce il valore paesaggistico dei geositi quali località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico e/o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell'evoluzione biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche. Art. 22, comma 3: “I geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico sono oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione. Sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici; [...]”*.

⁶ Art. 21, comma 5: *“Naviglio Sforzesco, Canale Villoresi, Canale Muzza, Naviglio d'Isorella, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Paderno, Canale Vacchelli, Naviglio Civico di Cremona, Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio Grande Pallavicino, Roggia Maggia e Dugale Delmona:*

La Tavola F – *Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale* mostra l'esistenza di:

- due *elettrodotti* (rispetto ai quali il par. 2.3 dell'elaborato *Indirizzi di tutela* del Piano paesaggistico definisce le criticità e detta gli indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio al fine di attuare le necessarie integrazioni degli aspetti paesaggistici all'interno delle politiche e delle azioni di governo locale del territorio⁷);
- un'*area industriale-logistica*, posta a sud dell'edificato (rispetto ai quali il par. 2.5 dell'elaborato *Indirizzi di tutela* del Piano paesaggistico definisce le criticità e detta gli indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio al fine di attuare le necessarie integrazioni degli aspetti paesaggistici all'interno delle politiche e delle azioni di governo locale del territorio⁸);
- di *cave abbandonate* sparse (rispetto ai quali il par. 4.1 dell'elaborato *Indirizzi di tutela* del Piano paesaggistico definisce le criticità e detta gli indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio al fine di attuare le necessarie integrazioni degli aspetti paesaggistici all'interno delle politiche e delle azioni di governo locale del territorio⁹).

La Tavola G - *Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale* oltre a classificare Cassolnovo come facente parte di quei comuni in cui la percentuale di superficie occupata da aree dismesse rispetto alla superficie territoriale risulta essere entro l'1%, evidenzia:

- la presenza di *fasce fluviali di deflusso della piena e di esondazione (fasce A, B, C)*, rispetto alle quali il par. 1.4 dell'elaborato *Indirizzi di tutela* del Piano paesaggistico definisce le criticità e detta gli indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio al fine di attuare le necessarie integrazioni degli aspetti paesaggistici all'interno delle politiche e delle azioni di governo locale del territorio¹⁰;

- le province e i parchi, tramite i propri P.T.C., coordinano, tenendo conto delle esigenze gestionali dei consorzi di bonifica e dei consorzi di irrigazione, le indicazioni paesaggistiche relative al trattamento delle sponde e alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e opere d'arte, alla sistemazione delle alzaie e dei relativi equipaggiamenti verdi, al fine di garantire modalità di intervento coerenti e organiche sull'intera asta, con specifica attenzione al valore storico-culturale e naturalistico-ambientale del canale nel suo complesso e alla promozione e al potenziamento di percorsi ciclo-pedonali.

- la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di province e parchi e i P.G.T. dei comuni, assicura le corrette modalità di integrazione fra canale e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, alla rete dei percorsi storici e di fruizione del paesaggio, alle relazioni e al recupero degli insediamenti storici e al rapporto con gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, e relativa disciplina.

- in attesa della definizione di una disciplina di tutela di maggiore dettaglio, in attuazione di quanto sopraindicato, da parte degli strumenti di pianificazione locale e in particolare da parte dei P.G.T., nei territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a : grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti;

- per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all'attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il corso d'acqua".

⁷Par.2.3 - *Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e di trasporto e produzione dell'energia*

⁸ Piano Paesaggistico – Indirizzi di Tutela Par.2.5 - *Aree industriali-logistiche*

⁹ Piano Paesaggistico – Indirizzi di Tutela Par.4.1 – *Cave abbandonate*

¹⁰ Piano Paesaggistico – Indirizzi di Tutela Par.1.4 - *Aree degradate e/o compromesse a causa di eventi alluvionali*

- il ricadere del comune entro l’Ambito di possibile “dilatazione” del “Sistema metropolitano lombardo”, rispetto alle quali il par. 2.1 dell’elaborato *Indirizzi di tutela* del Piano paesaggistico definisce le criticità e detta gli indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio al fine di attuare le necessarie integrazioni degli aspetti paesaggistici all’interno delle politiche e delle azioni di governo locale del territorio¹¹.

1.1.2. La Rete Ecologica Regionale

La Rete Ecologica Regionale (RER), costituisce un’infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e funge da strumento orientativo per la pianificazione sia regionale sia locale. E’ stata approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 e successivamente modificata e riapprovati gli elaborati finali con Deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962.

La RER fornisce al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico¹².

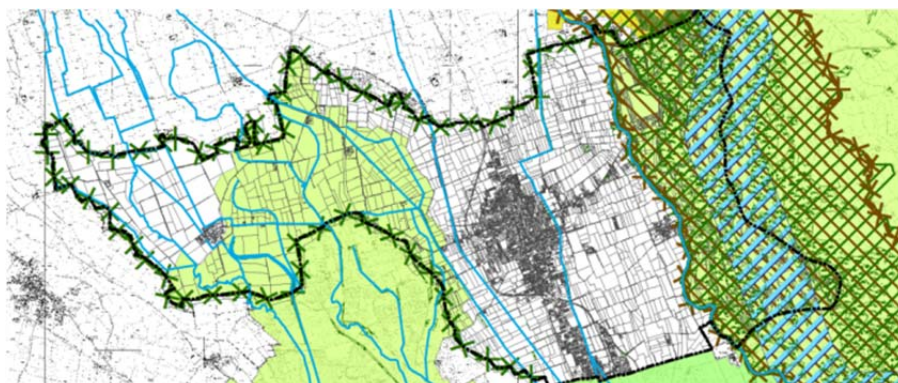
Come previsto dal documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, la RER lombarda si articola in tre livelli spaziali: un livello regionale primario, un livello provinciale, comprendente le Reti Ecologiche Provinciali (REP) e un livello locale comprendente le Reti Ecologiche Comunali (REC).

Il territorio comunale di **Cassolnovo rientra in parte nel settore 33 della RER “Ovest Milano” e in parte nel settore 34 “Ticino Vigevanese”** in cui apposite schede descrittive danno indicazioni importanti ai fini dell’attuazione della RER.

¹¹ Par.2.1 - *Aree di frangia destrutturate*

¹² Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali, par.2.1 - *Gli obiettivi della RER di scala regionale*

Fig.1.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE



LEGENDA

- Parchi naturali
- Parchi regionali
- Siti d'Importanza Comunitaria
- Zone di Protezione Speciale
- Aree Boscate (Dusaf 2007)
- Corsi d'acqua

Rete Ecologica Regionale Lombardia

- Corridoi ecologici regionali a bassa o moderata antropizzazione
- Elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale
- Elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale

DATI

Fonte

Regione Lombardia Rete Ecologica Regionale – nostra elaborazione

Da notare che il territorio è attraversato, lungo il confine est da nord a sud, da un elemento primario della RER, classificato come *“Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione”*¹³. Si tratta del corridoio fluviale costituito dal corso del Ticino.

Inoltre sono presenti due elementi classificati come *“Elementi di primo livello della RER”*:

- la Valle del Ticino (n°31) che costituisce un Elemento di primo livello compreso nelle Aree prioritarie per la biodiversità;
- un Altro elemento di primo livello, esterno alle aree prioritarie per la biodiversità¹⁴, è rappresentato dalla fascia di territorio risicolo, posto tra il capoluogo e la frazione di Villanova.

1.2. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il PTCP costituisce, ai sensi di legge, il **quadro di riferimento e lo strumento di coordinamento** di scelte e politiche territoriali di livello sovracomunale operate dai vari enti (Provincia e Comuni in primo luogo) ed attori sul territorio. La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DCP n. 53/33382 del 7 novembre 2003 e pubblicato sul BURL - serie inserzioni n° 53 del 31 dicembre 2003, attualmente in fase di

¹³ Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali, par.3.4.1 – *Elementi primari*: I corridoi regionali primari, distinti in corridoi ad alta antropizzazione e corridoi a bassa o moderata antropizzazione, vengono definiti come *“elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella rete ed in particolare per consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali, sovente incapaci di scambiare individui tra le proprie popolazioni locali in contesti altamente frammentati. È da rimarcare che anche aree non necessariamente di grande pregio per la biodiversità possono svolgere il ruolo di corridoio di collegamento ecologico”*.

¹⁴ Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali, par.3.4.1 – *Elementi primari*: *“Un numero ridotto di Elementi di primo livello, esterni alle Aree prioritarie per la biodiversità, sono stati individuati secondo i seguenti criteri:*

- *facendo riferimento a Elementi di primo livello presenti nelle Reti Ecologiche Provinciali, nei casi in cui la loro individuazione fosse chiaramente basata su elementi di naturalità esistenti e il cui valore in termini naturalistici, ecologici e di connettività risultasse preminente anche su scala regionale e non solo su scala provinciale;*
- *utilizzando le “Aree importanti per la biodiversità”, per lo più per connettere tra loro Elementi di primo livello altrimenti isolati; tali Aree, generalmente incluse in Elementi di secondo livello, sono state annesse agli Elementi di primo livello nel caso in cui fossero associate a valori elevati di biodiversità, sulla base di quanto segnalato dai diversi gruppi tematici. In questi contesti, quindi, si è proceduto ad innalzare il numero di “strati” simultaneamente presenti per identificare un perimetro più circoscritto, includente le porzioni a più elevato valore naturalistico”*.

adeguamento sulla base delle indicazioni della L.R. 12/2005. Tale piano costituisce lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia, coordina le politiche settoriali di competenza provinciale, e la pianificazione urbanistica comunale. Esso, tenuto conto delle linee generali di assetto del territorio regionale, ha natura ed effetto di Piano Territoriale e di Piano Paesistico.

Il PTCP si articola in 3 livelli:

- direttive, svolgono la funzione di orientare e condizionare le scelte e costituiscono parametro per valutare la compatibilità con il PTCP;
- indirizzi, hanno carattere orientativo e indicativo sullo sviluppo e la trasformazione del territorio;
- prescrizioni, sono immediatamente vincolanti e prevalenti su indicazioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali o di settore.

Nello specifico il PTCP individua gli indirizzi generali e specifici per le differenti sub-aree con caratteri omogenei dal punto di vista paesistico – ambientale. **Gli indirizzi di tutela costituiscono il primo inquadramento paesistico** da adottare negli atti di pianificazione territoriale e settoriale. Come specificato dalle NTA all'art. 31, **spetta al Piano di governo del Territorio il compito di articolare tali indirizzi generali.**

Il comune di **Cassolnovo ricade**, come specificato dalla relazione del PTCP nei seguenti ambiti: **ambito del fiume Ticino, ambito del Terdoppio e ambito del sistema urbano dei Comuni attestati sul limite della Provincia di Milano e del Parco Agricolo Sud**. Va specificato che nella cartografia non si nota l'appartenenza all'ambito del Terdoppio, ma all'interno delle NTA del PTCP all'art. 26.7 viene esplicitato tale pertinenza, pertanto è stata qui considerata ai fini di una trattazione più esaustiva.

Gli indirizzi e gli obiettivi per ognuno di questi ambiti sono volti principalmente a raggiungere determinate finalità di seguito sintetizzate:¹⁵

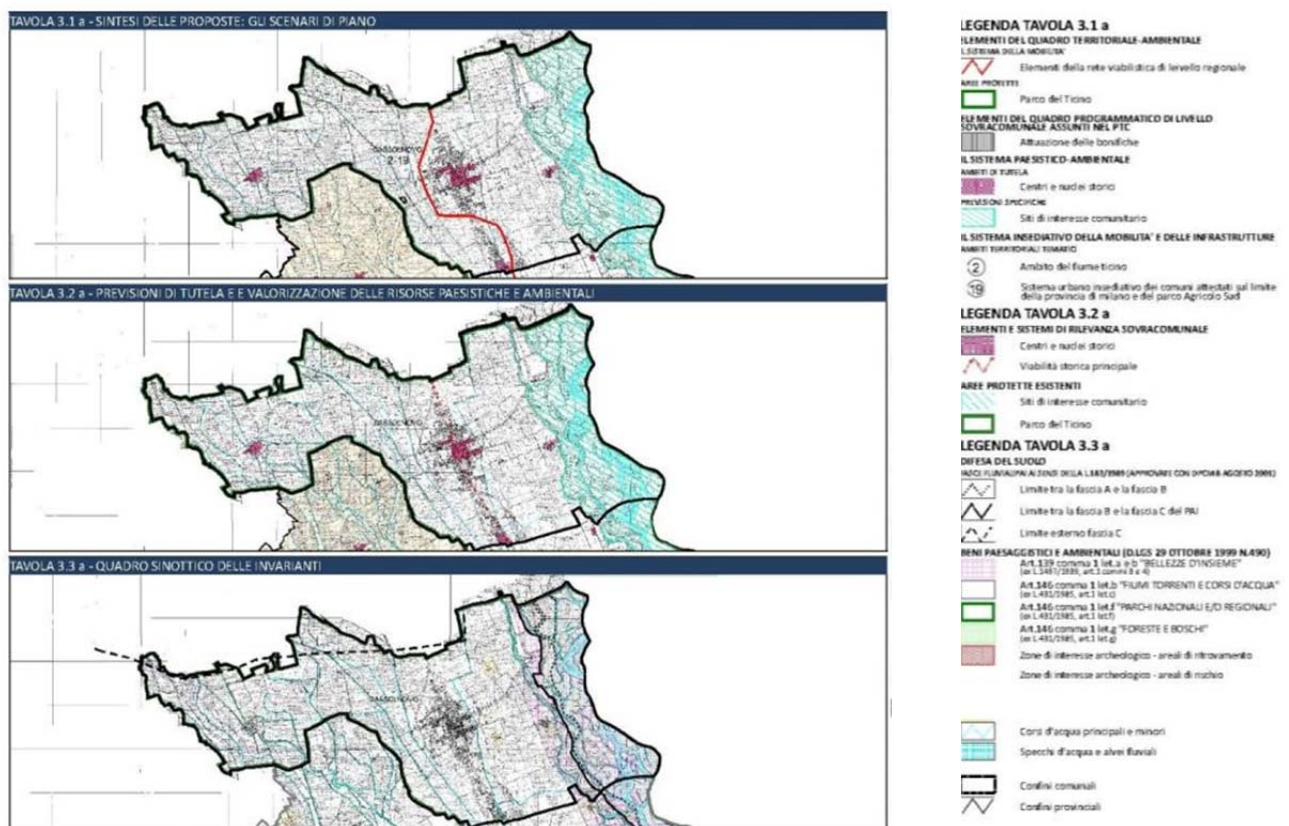
- valorizzazione del rapporto tra ambiti tutelati dalla presenza del Parco e insediamenti urbani;
- valorizzazione delle caratteristiche dei Comuni appartenenti al Parco, legate allo sviluppo delle attività di tipo turistico, ricreativo e per il tempo libero;
- riqualificazione del sistema urbano e territoriale connesso all'ambito fluviale;
- valorizzazione ambientale dell'asta fluviale;
- valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole.
- miglioramento del sistema di relazioni con il contesto provinciale pavese;
- riqualificazione del sistema dell'offerta dei servizi;

¹⁵ Per una trattazione completa degli indirizzi, obiettivi e finalità definiti e proposti per gli ambiti si rimanda agli art. 26.2, 26.7, 26.19 delle NTA del PTCP

Considerati gli indirizzi generali sopra esplicitati, è altresì necessario osservare la cartografia del PTCP composta da tre tavole di base, ovvero: “Sintesi delle Proposte: gli scenari di Piano”, “Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ambientali”, e “Quadro sinottico delle invarianti”.

E’ importante ricordare che gli elaborati del PTCP sono finalizzati a un’analisi a vasta scala e per un utilizzo indicativo della localizzazione e sistema delle invarianti¹⁶; pertanto la perimetrazione dei vincoli all’interno del PGT, su base cartografica diversa da quella utilizzata dalla Regione e dalla Provincia (DB Topografico), non sarà un mero ingrandimento a scala maggiore della perimetrazione effettuata dalla Provincia, ma un’ individuazione ex-novo degli elementi geografici indicati nelle fonti originali del vincolo come elementi costitutivi del perimetro.

Fig.1.4 SINTESI CARTOGRAFIA DEL PTCP



Fonte: Allegato DdP A1 – Atlante ricognitivo e conoscitivo Tav. A1 – 04 Pianificazione e programmazione sovra comunale: PTCP

Dall’analisi della cartografia allegata al presente Piano, si evidenziano alcuni elementi significativi all’interno del territorio comunale:

- Due aree protette: Il SIC “Basso corso e sponde del Ticino” (IT080002) e il Parco del Ticino;
- Un’area di “attuazione delle bonifiche”;

¹⁶ Provincia di Pavia, PTCP, Relazione, pag. 126 e segg. Criteri e limiti di utilizzabilità dei dati.

- La viabilità che attraversa il centro storico tagliando in due l’abitato è classificata come “viabilità storica principale”;
- un’area classificata come “bellezza d’insieme” in base all’art.139 c.1 lett. a e b (ex lege 1497/1939 art.1 c. 3 e 4), ad est del territorio comunale e coincidente con il corso e le sponde del Ticino e delle “zone di interesse archeologico areali di ritrovamento e areali di rischio”;
- i limiti tra le fasce A, B e C del PAI.

Il PTCP specifica inoltre, alla tavola 3.3, le **aree da assoggettare a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**, ovvero del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, nel territorio comunale si riscontrano le seguenti aree:

- Bellezze d’insieme, che interessano il corso del Fiume Ticino e tutto il territorio urbanizzato della frazione di Villanova;
- Fiumi, Torrenti e Corsi d’acqua: Fiume Ticino, Torrente Refreddo e Torrente Terdoppio;
- Parchi Nazionali e Regionali: il Parco Regionale del Ticino insistente sull’intero territorio comunale;
- Foreste e Boschi, tutti localizzati lungo il fiume Ticino;
- Zone d’interesse archeologico: areali di ritrovamento e areali di rischio: se ne riscontrano diversi, ubicati soprattutto a est del capoluogo.

Il PTCP detta inoltre gli indirizzi specifici relativi ai Sistemi di rilevanza sovracomunale, identificati nella tavola 3.2 “Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ambientali” **che concorrono alla definizione della “Rete verde territoriale”¹⁷**. L’individuazione e l’attuazione di tale rete rientra tra le azioni strategiche per la quale sono previste azioni di tutela ai fini di evitare “saldature della rete”.

La valle del Ticino, che interessa il territorio comunale cassolese, rappresenta un “assetto naturalistico ed agricolo – insediativo di grande pregio, oggetto di specifica salvaguardia e valorizzazione, che rappresenta, secondo quanto indicato dallo “schema della rete verde”, una struttura primaria della stessa.

Oltre a tali aree il PTCP **individua i potenziali corridoi ecologici principali**, definiti come elementi lineari naturali o naturalizzati quali torrenti e corsi d’acqua minori, presenti in maniera rilevante nel Comune: l’**obiettivo** individuato dal Piano è la **“messa in rete” del sistema naturalistico Provinciale** e pertanto gli elementi così individuati vanno salvaguardati nella loro funzione naturalistica e paesistica. I piani urbanistici comunali dovranno individuare appropriate norme atte a garantire la conservazione fisica degli elementi individuati e ad evitarne l’interruzione funzionale e evidenziare idonee fasce di rispetto in relazione ai caratteri fisici del territorio, all’interno delle quali dovranno essere promossi interventi di riqualificazione e di rinaturalizzazione¹⁸.

Si ricorda che la Provincia, ai sensi della vigente legislazione lombarda, ha il compito di valutare esclusivamente la compatibilità del Documento di Piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (articolo 13, comma

¹⁷ Provincia di Pavia, PTCP, Relazione, pag. 119 e segg. La Rete verde territoriale.

¹⁸ Provincia di Pavia, PTCP, NTA art. 33.

4, legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i. i.) e che esso ha efficacia prescrittiva limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 2005: ogni altra disposizione del PTCP è pertanto da ritenersi orientativa.

1.2.1. Variante PTCP adeguato alla L.R 12/2005 - adottato

La L.R.12/2005, stabilisce all'art.26, comma 1, che *"le province deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro Piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"* (legge entrata in vigore il 31 marzo 2005).

La Provincia di Pavia con deliberazione di Giunta Provinciale 140/81384 del 20.12.2013 **ha adottato la Variante generale al PTCP** e pubblicata sul sito Provinciale.

Ad oggi il PTCP non è stato approvato, pertanto per la redazione del seguente PGT si fa riferimento al PTCP in vigore e al documento "contenuti orientativi per la redazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) nella more dell'Adeguamento del PTCP alla L.R 12/2005" approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n°507/27286 del 4/10/2007, pur considerando e analizzando gli elementi che, secondo quanto indicato dalla L.R 12/2005, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT.

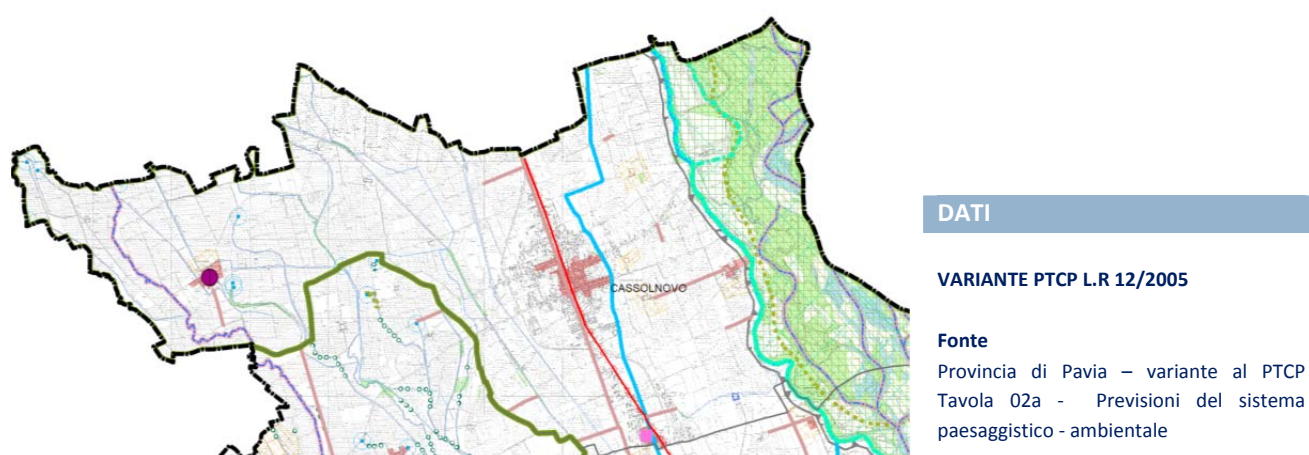
Successivamente verranno pertanto analizzate le previsioni del PTCP in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, di progettazione infrastrutturale, per quanto concerne l'individuazione delle aree agricole strategiche e l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico.

1.2.1.1. Recepimento PTCP adottato: analisi cartografica

Viene qui proposta una lettura cartografica del PTCP per quanto concerne il territorio comunale di Cassolnovo.

Una prima lettura viene fatta alle previsioni riguardanti il sistema paesaggistico e ambientale.

Fig.1.5 PREVISIONI DEL SISTEMA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE



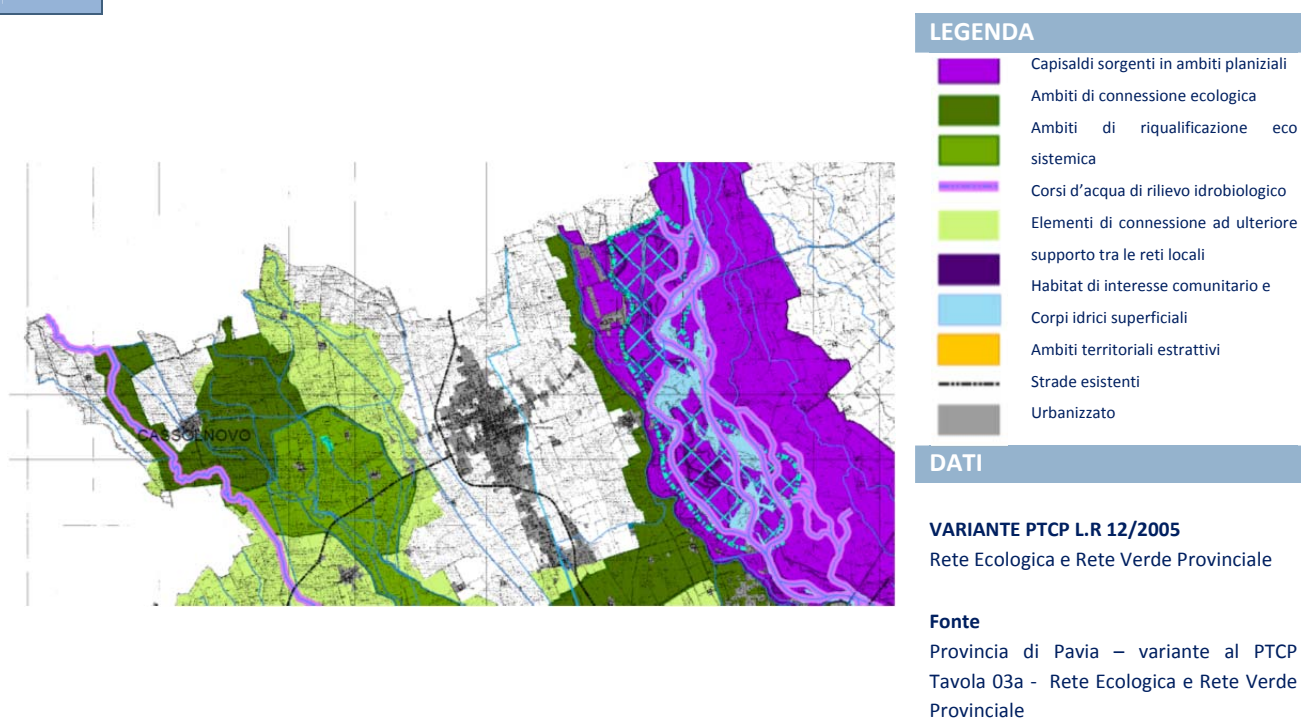
Dalla tavola si evidenzia chiaramente l'identificazione del Parco Regionale della Valle del Ticino con all'interno tutti gli elementi di naturalità e del naviglio storico. E' altresì rilevata la frazione di Villanova come un "nucleo rurale di particolare interesse storico/tipologico" che merita pertanto un'attenzione specifica e, nella frazione di Molino del Conte la presenza

di un “complesso rurale e manufatto storico” da identificare all’interno del Piano delle Regole. Per quanto concerne la viabilità vengono evidenziati i “relitti della centuriazione romana” da salvaguardare e la viabilità storica che attraversa il centro abitato di Cassolnovo e Molino del Conte.

Si ritiene altresì opportuno recepire quanto definito all’interno della variante al PTCP adeguato alla L.R 12/2005 in merito alla Rete Ecologica Provinciale.

La **REP – Rete Ecologica Provinciale** è stata definita in coerenza con la **L.R 12/2005** e con la **RER – Rete Ecologica Regionale**; infatti, come si legge dalla relazione di PTCP, si delinea come contestualizzazione ed integrazione della RER.

Fig.1.6 RETE ECOLOGICA PROVINCIALE



Lo **schema funzionale della Rete Ecologica Provinciale**, per quanto concerne il territorio comunale cassolese e' articolato, come si può osservare dalla figura, in diversi elementi quali:

- **Gangli della Rete**

Costituiti dai *Capisaldi sorgenti in ambito planiziale* costituiti dai Siti Natura 2000 all’interno dei quali si riconoscono strutture ecosistemiche di rilevanza naturalistica. Tali elementi rappresentano i fulcri nodali per i quali è riconosciuta la funzione sorgente di biodiversità, a livello anche sovra locale.

- **Elementi di connessione**

Costituiti dagli *Ambiti di connessione ecologica* i quali rappresentano l’aggiornamento delle “Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici”, di cui all’art. 33 del PTCP di Pavia, approvato con DCP n. 53/33382 del 7 novembre 2003 e la contestualizzazione a livello provinciale dei Corridoi ecologici, dei Gangli e degli Elementi di Primo livello della Rete Ecologica Regionale (RER). Essi rappresentano ambiti spaziali per il quali è riconosciuta una specifica valenza strutturale e funzionale per la Rete Ecologica Provinciale (e per la Rete Verde Provinciale).

- **Ambiti di riqualificazione ecosistemica** (non presenti nel territorio comunale ma confinanti con esso nel comune di Gravellona Lomellina)

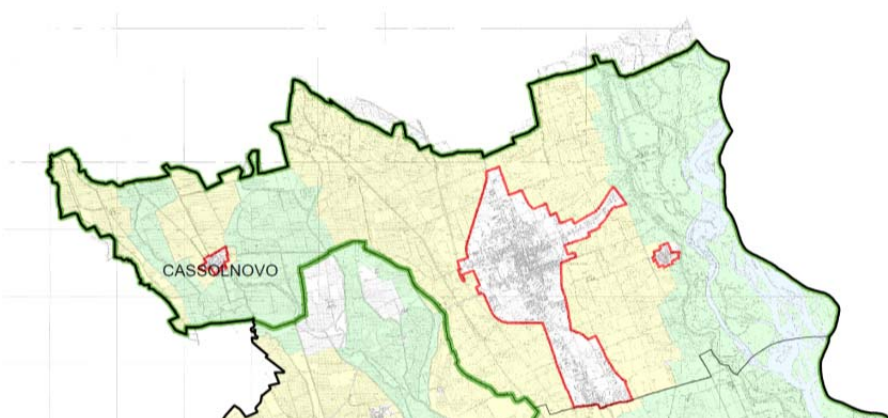
Gli Ambiti di riqualificazione ecosistemica si configurano come aggiornamento delle “Aree di ricomposizione della trama naturalistica”, di cui all’art. 33 del PTCP di Pavia, approvato con DCP n. 53/33382 del 7 novembre 2003, per quanto attiene la porzione territoriale di pianura. Gli Ambiti rappresentano, inoltre, la contestualizzazione a livello provinciale degli Elementi di Primo livello e dei Corridoi ecologici della Rete Ecologica Regionale (RER). Essi rappresentano ambiti spaziali per il quali è riconosciuta una specifica valenza funzionale per la Rete Ecologica Provinciale (e per la Rete Verde Provinciale).

- **Ambiti ecosistemici di indirizzo**

Rappresentano *elementi di connessione ad ulteriore supporto per le reti locali* atti a fornire alla pianificazione locale ulteriori elementi a supporto della definizione delle Reti Ecologiche Comunali.

E’ infine importante confrontarsi, in quanto novità inserita in questa variante, con la tavola che individua gli **Ambiti Agricoli Strategici**.

Fig.1.7 **AMBITI AGRICOLI STRATEGICI**



LEGENDA

- Ambiti di prevalente interesse produttivo
- Ambiti di interazione con il sistema ecologico e naturalistico

DATI

VARIANTE PTCP L.R 12/2005

Fonte

Provincia di Pavia – variante al PTCP
Tavola 06a - Ambiti Agricoli Strategici

Dallo stralcio cartografico emerge che il territorio comunale, ove non rientrante nella zona IC, è identificato come ambito agricolo strategico e, nello specifico suddiviso in due tipologie: ambiti a prevalente interesse produttivo e ambiti di interazione con il sistema ecologico e naturalistico.

1.3. IL PIANO DEL PARCO DELLA VALLE DEL TICINO

Il Territorio di **Cassolnovo rientra nel Parco del Ticino**, governato dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) con effetti di piano paesistico, attraverso il quale l'intera area sottoposta a tutela, i cui confini amministrativi coincidono con quelli dei Comuni individuati dalla Legge Regionale n. 2 del 1974, viene indirizzata verso un modello di sviluppo ecocompatibile.

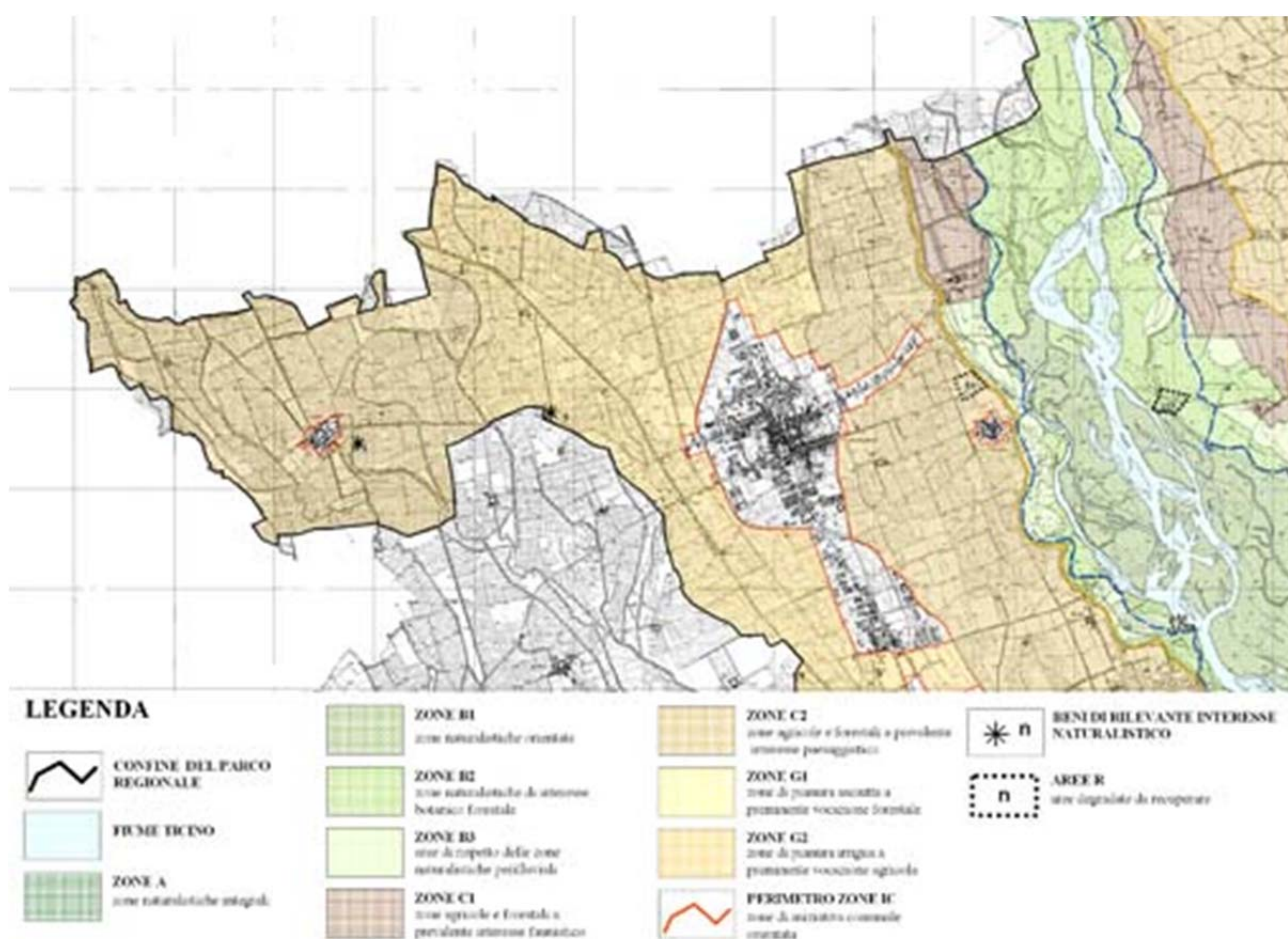
La normativa del Parco del Ticino è costituita da due atti: la D.G.R. del 2 agosto 2001 n° 7/5983 – *Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art.19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni rettificata dalla d.g.r. 14 settembre 2001, n° 6090)* e il D.c.r. 26 novembre 2003 – *Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell’art.18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni.*

L'azzoneamento del Parco del Ticino è diviso in due grandi categorie che distinguono: le aree assoggettate esclusivamente alla normativa del Parco stesso e quelle cosiddette di Iniziativa Comunale (ovvero le Zone IC), nelle quali la pianificazione è affidata alle Amministrazioni Comunali sulla base degli indirizzi dati dalle NTA del Parco.

Per le aree assoggettate esclusivamente alla disciplina del Parco è stato eseguito il seguente azzoneamento:

- Le Zone di Riserva Integrale ed Orientata (A e B) proteggono i siti ambientali di maggior pregio; queste coincidono quasi per intero con l'alveo del fiume e con la sua valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di foresta planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e complessità biologica.
- Le Zone Agricole Forestali (C e G) comprendono le aree situate tra la valle fluviale ed i centri abitati dove prevalgono le azioni di tutela del paesaggio e vengono incentivate le attività compatibili con la tutela ambientale.

Fig.1.8 ESTRATTO TAV. 3 Parco della Valle del Ticino



Fonte: PTC Parco del Ticino: Tavola 3 - Azzoneamento

Dall'analisi cartografica della *Tavola 3 – Azzonamento* si osserva come Cassolnovo ricada completamente all'interno degli ambiti assoggettati alle normative del Parco, di una **pluralità di "zone"**, di differenti classificazioni¹⁹:

- Gran parte del territorio comunale risulta come *Zona G2 – zona di pianura irrigua a preminente vocazione agricola* e come *Zona C2 – zona agricola e forestale a prevalente interesse paesaggistico*;
- A nord-est si riscontra un'area classificata come *Zona C1 – zona agricola e forestale a prevalente interesse faunistico*;
- In prossimità del corso del Ticino si osservano delle *Zone B1 – zone naturalistiche orientate*, delle *B2 – zone naturalistiche di interesse botanico forestale* e *B3 – zone di rispetto delle zone naturalistiche perfluviali*;
- Sono presenti tre *Zone IC – zone di iniziativa comunale orientata* e un'area *R – area degradata da recuperare*, costituita da una porzione del territorio che presenta pregresse situazioni di degrado e compromissione;
- Si riscontrano anche due Beni di rilevante interesse naturalistico (normati dall'art.16 delle NTA del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e dall'art.13 delle NTA del Parco Naturale della Valle del Ticino):
 - *Il Fontanile Malandra: fontanile con testa ampia e profonda circondata da campi coltivati*;
 - *La Fontana Costa*;
- Infine, sono presenti parti di due elementi riconducibili alla Rete Natura 2000: si tratta di parte del S.I.C. IT2080002 - Basso corso e sponde del Ticino, normato dall'art.14 delle NTA del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e dall'art.11 delle NTA del Parco Naturale della Valle del Ticino e della Z.P.S. - IT2080301 Boschi del Ticino, normato dall'art.13 delle NTA del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e dall'art.10 delle NTA del Parco Naturale della Valle del Ticino.

Per quanto riguarda le **zone IC di iniziativa comunale orientata**, normate attraverso l'art.12 delle NTA della variante generale al PTC del Parco, **si definiscono come:**

- 12.IC.1 “[...] *quelle parti di territorio comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, le loro frazioni ed altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico.*”

In tali aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali da redigersi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24 delle Norme di attuazione del P.T.P.R., “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione dei P.R.G. comunali.

- 12.IC.2 *In sede di adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del piano territoriale, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.*

Tali definizioni, non costituendo difformità tra il piano regolatore comunale ed il piano territoriale, non costituiscono variante allo stesso.

¹⁹ La normativa di riferimento per ognuna delle “Zone”, cosa è possibile realizzare e cosa invece è vietato è contenuto agli articoli 6-7-8 -9-10-11 e 12 delle NTA del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e 6-7-9-13 delle NTA del Parco Naturale della Valle del Ticino

- *12.IC.7 Nel caso in cui previsioni di "Zone agricole e forestali" (C1, C2) o di "Zone agricole" (G1, G2) ricadano all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale Orientata, le stesse, nell'ambito della formulazione dello strumento urbanistico Comunale, avranno come riferimento le seguenti indicazioni:*
 - a) *nelle zone C1 e C2 potranno essere individuati, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, parchi e spazi pubblici urbani e territoriali con interventi realizzabili ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 4, punto 5, lettera f), finalizzati al mantenimento a verde delle aree;*
 - b) *nelle zone G1 e G2 potranno essere localizzati standard urbanistici, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n.1, oltre a quanto previsto nella precedente lettera a), con l'obiettivo di recuperare la continuità del verde e migliorare il rapporto città-campagna.*
- *12.IC.9 Nei Comuni compresi nel territorio del parco, in fase di redazione di nuovo P.R.G. e di variante generale dello stesso, **si potrà prevedere la modifica, anche in rettifica, del perimetro IC previsto nel presente P.T.C., per una superficie complessiva non superiore al 5% della zona IC interessante il capoluogo comunale o una frazione dello stesso.***

L'ubicazione delle aree in ampliamento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) *essere localizzata in continuità con il perimetro IC indicato nel presente P.T.C.;*
- b) *non interessare, compromettere e/o alterare aree di particolare pregio ambientale ed agronomico;*
- c) *essere recepita dal Parco nella cartografia del P.T.C. entro 60 giorni.*

La modifica di perimetro non riguarda le zone A, B1, B2, B3, ZPN, ZPS".

Lo stesso articolo stabilisce che i piani regolatori generali comunali (oggi PGT) e loro varianti siano sottoposti al parere del Parco.

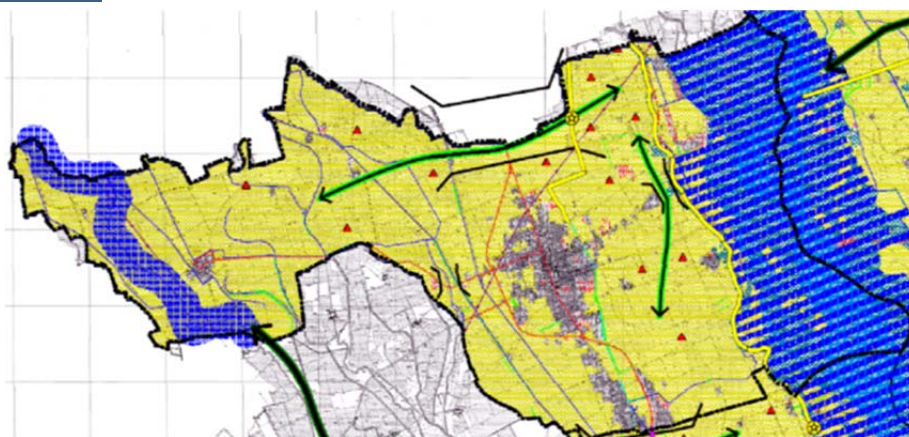
Le superfici delle aree IC definite dal PTC corrispondono ai seguenti valori: l'area IC del Capoluogo e della frazione di Molino del Conte risulta di 3.645.966 mq, l'area IC della frazione di Villanova di 89.266 mq, mentre l'area IC della frazione di Villareale è di 78.382 mq. **L'ampiezza totale delle aree IC di Cassolnovo è quindi di circa 3.813.614 mq**, che su un territorio comunale di superficie pari a 31.960.000 (dato fornito dal Censimento ISTAT 2001) corrisponde a **poco più del 10%, dell'intera estensione comunale.**

1.3.1. La Rete Ecologica del Parco del Ticino

Riferimento normativo per la Rete Ecologica del Parco del Ticino è rappresentato dal **"Regolamento per la tutela e la valorizzazione della Rete Ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino"** il quale costituisce **strumento attuativo** ai sensi dell'art. 18.3.1 delle N.d.A del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, D.G.R 02.08.2001 n° 7/5983.

La carta della Rete Ecologica del Parco del Ticino **fornisce importanti indicazioni ed indirizzi su cui calibrare le scelte e le previsioni pianificatorie che interessano il territorio comunale.**

Fig.1.9 RETE ECOLOGICA DEL PARCO DEL TICINO



DATI

PARCO DEL TICINO

Rete Ecologica del Parco

Fonte

Parco del Ticino – Tavola 3 Rete

Gli **elementi della Rete Ecologica del Parco del Ticino** che si riscontrano nel territorio comunale sono:

- **Matrice principale del fiume Ticino** che rappresenta la matrice naturale primaria in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini di tutela e diffusione della biodiversità.
- **Aree a naturalità significativa**, sono le aree naturali o paraturali di complemento alla matrice naturale primaria a diretto contatto con essa, da considerarsi gangli importanti per l'area considerata e per questo devono essere mantenute e riqualificate. Nello specifico questa tipologia è rappresentata dalle aree boscate e dal SIC "Basso Corso e Sponde del Ticino" e dallo ZPS "Boschi del Ticino".
- **Fasce per consolidare e promuovere i corridoi ecologici secondari**, riscontrabili a nord e ad est dell'abitato del capoluogo, rappresentano corridoi ecologici complementari che utilizzano le favorevoli situazioni esistenti per migliorare la connessione potenziale tra aree differenti. È fondamentale la loro salvaguardia in quanto spesso sopravvivono in condizioni di particolare criticità ed in posizioni strategiche per il mantenimento e il rafforzamento dei corridoi ecologici principali.
- **Corridoi fluviali**, identificato lungo il Torrente Refreddo, rappresentano corsi d'acqua di supporto al fiume Ticino che possono costituire, se correttamente gestiti e/o riqualificati, dei corridoi fluviali a scala locale, fasce da potenziare con funzioni ecologiche polivalenti.
- **Zone agricole** che in alcuni ambiti appaiono come aree cuscinetto tra bosco e aree edificate, in altre separano dalle aree urbanizzate. Nello specifico si nota la presenza di molte **zone agricole da consolidare come aree cuscinetto e in cui realizzare corridoi ecologici di connessione**.
- **Punti critici di conflitto con le infrastrutture lineari**, presenti in un unico punto nel territorio cassolese a nord – est dell'abitato. Tali punti entrano in conflitto con le fasce territoriali individuate come corridoi ecologici venendone a pregiudicare la continuità, pertanto per queste situazioni di criticità dovrebbero essere adottati provvedimenti appositi.
- **Varchi di permeabilità ecologica** rappresentano varchi residui tra le aree edificate, più o meno permeabili alle diverse specie faunistiche che devono essere preservati dalla saldatura degli edificati e potrebbero, in alcuni casi,

essere migliorati attraverso provvedimenti specifici. Nel territorio comunale si contano tre varchi intorno al capuologo.

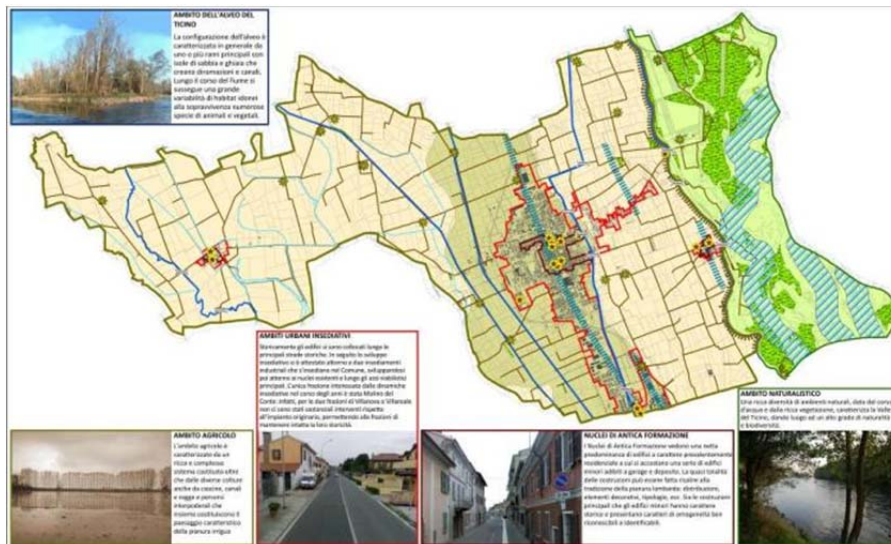
La carta della rete ecologica predisposta dal Parco del Ticino rappresenta uno strumento di immediata lettura da cui si evince quali siano le unità su cui concentrare gli sforzi di tutela e di salvaguardia; gli ambienti dove si rendono necessari modelli di gestione ecologicamente sostenibili; le aree apparentemente perdute da un punto di vista ecosistemico, da recuperare al fine di favorirne l'inserimento nella logica della rete ecologica; le condizioni di maggior pressione antropica dove, se attentamente pianificate, nuove opere da realizzarsi produrrebbero effetti negativi relativamente ridotti. Tale disegno e studio permette altresì di avere a disposizione linee guida atte ad indirizzare le misure di mitigazione degli impatti ambientali e di deframmentazione laddove queste siano più funzionali alla conservazione degli ambienti naturali e della loro integrità nonché della connettività ecologica.

1.4. CARTA DEL PAESAGGIO LOCALE: STRUTTURA DEL PAESAGGIO NATURALE E CULTURALE

In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici e dal riconoscimento di “elementi chiave” del paesaggio stesso, la struttura del territorio di Cassolnovo inteso come paesaggio naturale e risorsa culturale, può essere descritta per ambiti – sistemi omogenei ed elementi del paesaggio, come sintetizzato di seguito e all'interno dell' Allegato DdP A1 – Atlante ricognitivo e conoscitivo tav. A1 – 08 carta condivisa del paesaggio:

AMBITO – SISTEMA OMOGENEO ELEMENTO DEL PAESAGGIO	ELEMENTI DELLA STRUTTURA CULTURALE E PAESAGGISTICA	TIPO DI SENSIBILITA' PAESAGGISTICA
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	- Armatura territoriale storica - Evoluzione del rapporto tra “forma” urbana e “forma” del territorio - Beni di interesse storico monumentale	- Morfologico – strutturale - Percettivo e simbolico - Storico - culturale
AMBITO DEL TUC RESIDENZIALE	- Beni di interesse storico monumentale - Luoghi Urbani - Edifici con caratteristiche fisiche e morfologiche che connotano l'esistente	- Morfologico – strutturale
INSEDIAMENTI RURALI	- Paesaggio agrario storico, dinamiche e permanenze - Consistenza e caratteri storico tradizionali del patrimonio edilizio	- Morfologico – strutturale e naturale - Percettivo e simbolico - Storico - culturale
AMBITI PARCO DEL TICINO	- Ambito a forte valenza paesaggistico, ambientale, ecologica - Paesaggio agrario storico, dinamiche e permanenze - Rilevanza ambientale ed ecosistemica	- Morfologico – strutturale e naturale - Percettivo e simbolico - Storico – culturale - Tutela dell'ambiente
RETE IRRIGUA	- Ambito a forte valenza paesaggistico, ambientale, ecologica - Itinerari di interesse paesaggistico – culturale - Rilevanza ambientale ed ecosistemica	- Percettivo e simbolico - Naturale - Tutela dell'ambiente

Fig.1.10 CARTA CONDIVISA DEL PAESAGGIO



DATI

DATI

Carta condivisa del paesaggio

Fonte

Allegato DdP Atlante ricognitivo e conoscitivo - Tavola A1 - 08 carta condivisa del paesaggio

2. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNALE

E' utile, all'interno del seguente capitolo proporre, a livello di informazione generale, l'elenco dei più recenti atti di pianificazione urbanistica che interessano il territorio comunale di Cassolnovo, soffermandoci ad approfondire il Piano Regolatore Generale vigente fino ad oggi.

2.1. IL PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE

L'evoluzione della strumentazione urbanistica del Comune di Cassolnovo è iniziata con uno schematico Programma di Fabbricazione nel 1970, per poi concretizzarsi nel primo Piano Regolatore Generale costruito sulla base delle direttive della prima legge urbanistica regionale n. 51/1975 e, parallelamente, sulle indicazioni del primo PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, anch'esso allora in fase di progettazione. Passando attraverso il PRG dei primi anni '90 si è giunti al nuovo Piano urbanistico, PRG approvato con Delibera Consiliare n. 9 del 30/01/2006 e pubblicato sul BURL n.9 del 01/03/2006, all'interno di un quadro legislativo regionale modificato dall'approvazione della L.R. n.12 del 11/03/2005.

La scelta dell'Amministrazione di procedere all'adozione del Piano applicando la disposizione transitoria dell'art. 25 della suddetta legge²⁰ consente quindi al Comune di dotarsi in tempi più brevi del nuovo strumento. Come esplicitato nella relazione di accompagnamento al PRG²¹, si possono dedurre le motivazioni di tale scelta, incentrate sul lavoro oramai svolto a suo tempo e nell'impossibilità tecnica di adeguare le scelte strategiche alle disposizioni della nuova legge (di cui,

²⁰ L.R. 12/05, art.25 comma 3: "...ai piani urbanistici già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi sino alla relativa approvazione le disposizioni vigenti all'atto della loro adozione"

²¹ Elaborato 14 – Relazione illustrativa.

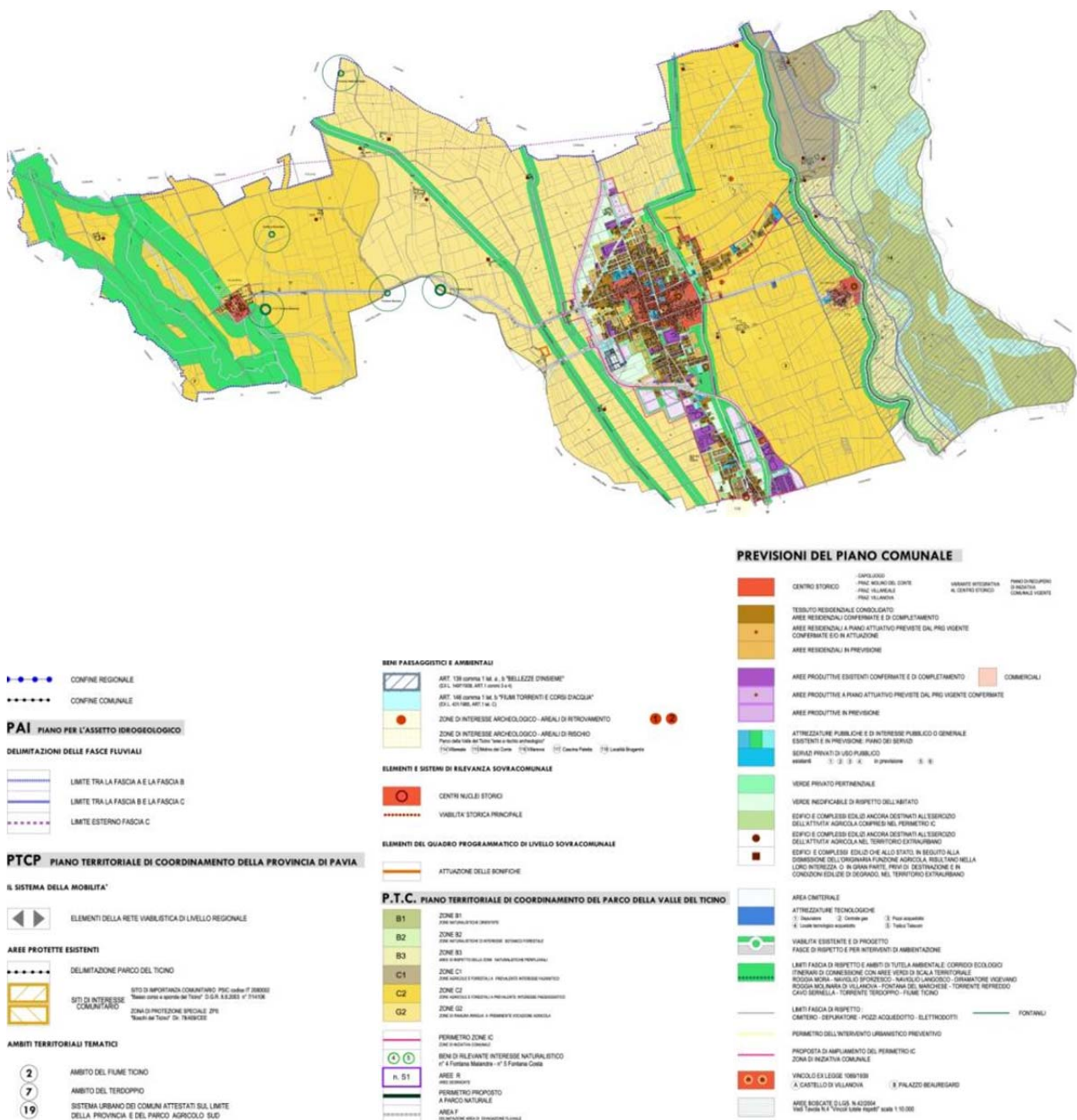
all'epoca, mancavano ancora le linee guida operative): *“Produrre oggi per Cassolnovo il nuovo piano PGT conformemente alla L.R. 12/2005 senza attendere le nuove direttive semplificate, comporterebbe la contestuale predisposizione di atti particolari aggiuntivi, quali ad esempio il progetto PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi per il Sottosuolo L.R. n° 26/12/2003) che richiedono competenze specifiche settoriali e relativi incarichi, o la acquisizione tramite consultazioni del “parere” delle parti sociali ed economiche.”*

Sempre **dalla relazione generale del PRG si possono desumere i principali obiettivi strategici** che vi volevano perseguire col nuovo strumento²²:

- **Il permanere del tessuto storico originario** compatto e attestato sull'antica trama stradale dei nuclei originari del capoluogo e delle frazioni Molino del Conte, Villanova e Villareale: la tutela di tali ambiti già perseguito con la normativa del primo PRG del 1980 è più articolata e definita dal Piano di Recupero di iniziativa comunale vigente (Variante Integrativa al Centro Storico D.R. n. 35940/1998);
- **Il consolidamento della gran parte del tessuto edilizio residenziale e produttivo**, le differenze rilevanti nella trama degli isolati urbani che si presentano di carattere intensivo, o estensivo laddove il tessuto rado è ricco di elementi verdi, i grandi o minuti isolati produttivi, industriali o artigianali interclusi all'abitato;
- **La continuità del sistema delle aree verdi** di scala comunale e sovracomunale. Il sistema delle aree e dei percorsi verdi è identificato come nodo strategico della pianificazione urbanistica di livello sovracomunale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Valle del Ticino (PTC). A livello comunale le aree verdi rappresentano l'esito di scelte urbanistiche oculte che risalgono ai precedenti PRG e che costituiscono in sé un valore aggiunto per il paese.

²² Elaborato 14 – Relazione illustrativa, capitolo 2 “Il disegno strategico di Piano”.

Fig.2.1 PIANO REGOLATORE GENERALE



Fonte: PRG Cassolnovo: Tavola 10 – Azzonamento territoriale comunale

2.1.1. Attuazione delle aree residenziali

Il computo della capacità insediativa di PRG viene effettuato in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R.1/2001 assumendo i seguenti riferimenti²³:

- **Volumetria residenziale aggiuntiva realizzabile nei lotti liberi di completamento.** n. 35 lotti di completamento per una complessiva Sf pari a 72.483 mq, per una volumetria realizzabile in base all'Indice fondiario If = 1 mc/mq pari a mc 72.483;
- **Volumetria residenziale realizzabile o in corso di realizzazione, in attuazione dei piani attuativi vigenti.** I piani attuativi previsti dal PRG vigente confermati (n. 10) e/o in corso di realizzazione (n. 3) per una St pari a 8,67 ha prevedono una volumetria totale di mc 60.743, applicando un Indice territoriale It = 7.000 mc/ha;
- **Volumetria residenziale realizzabile nelle aree residenziali di espansione.** Si tratta di n. 15 piani attuativi di nuova previsione, per una St pari a 27,65 ha, una volumetria complessiva di 138.246 mc, applicando un indice territoriale It = 5.000 mc/ha;
- **Volumetria residenziale prevista dal Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) Molino del Conte vigente (2002).** Volumetria 40.000 mc, abitanti insediabili 229;
- **Volumetria residenziale derivante dalla trasformazione in Centro Storico.** E' valutata in riferimento agli abitanti insediabili nelle trasformazioni ammesse pari a 169.

L'**attuazione** di queste previsioni è risultata **piuttosto modesta**, sia per quanto riguarda le possibilità edificatorie dirette (nei lotti di completamento) sia nelle aspettative di piani attuativi.

Soprattutto per quest'ultima componente le motivazioni vanno ricercate, anche se non solo, nella difficoltà pratica: i piani attuativi risultavano "disegnati" e previsti con una superficie territoriale troppo ampia, che richiedeva il concorso di molti soggetti privati che difficilmente sono riusciti a trovare le sinergie per attuare il PA.

Per quanto riguarda le aree nei lotti liberi, di completamento, ne sono stati edificati solamente 13 per una superficie di circa 28.700 mq e circa 20.000 mc. (1/3 della disponibilità).

Per quanto concerne i PA ne sono stati attivati (complessivamente tra confermati e previsti) e convenzionati solamente 3 per una superficie di circa 30.000 mq di Superficie territoriale e 15.000 mc (circa il 9% delle previsioni complessive).

2.1.2. Attuazione delle aree commerciali e produttive

Ancor più **marcata** risulta essere la **differenza tra le previsioni di Piano per le aree produttive e le effettive realizzazioni** avvenute nel periodo di vigenza: sono stati convenzionati e realizzati solo 2 interventi produttivi, localizzati a nord del capoluogo, che in realtà configurano un unico insediamento e capannone industriale.

²³ Elaborato 14 – Relazione illustrativa, cap. 4 "Capacità insediativa del piano"

Per il resto tutte le aspettative fatte nel 2005 sono state disattese. Infatti, dei circa 449.000 mq. di St prevista o confermata a destinazione artigianale ne sono stati attuati solamente 35.000 mq. per una SLP di 17.500 mq. (contro i 225.000 mq previsti, pari al 7% delle quantità previste).

Riguardo le aree commerciali, era prevista una sola area commerciale localizzata lungo la circonvallazione in prossimità della rotatoria con Via IV Novembre (di fronte al cimitero comunale), di modeste dimensioni, che risulta realizzata.

3. IL SISTEMA DEI VINCOLI

Al fine di completare l'analisi del quadro programmatico funzionale alla redazione dello strumento per la pianificazione del territorio comunale di Cassolnovo, si analizza di seguito il **sistema dei vincoli derivanti dai vari livelli pianificatori** (statale, regionale, comunale ...) che hanno **natura cogente e sovraordinata** rispetto alla pianificazione urbanistica comunale. Per concludere il quadro programmatico di riferimento per il PGT è necessario, come indicato dall'art.8 comma 1 della L.r. 12/2005 e s.m.i, effettuare un aggiornamento del sistema dei vincoli urbanistici ricadenti nel territorio comunale, pertanto il Piano recepisce tutti i vincoli presenti, come di seguito specificato.

3.1. VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Una prima categoria di **vincoli** riguarda quelli di **tutela di tutela ambientale e paesaggistica**, di cui nei primi rientrano principalmente le fasce fluviali definite da PAI e degli ultimi fanno parte le aree definite all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3.1.1. Delimitazione delle fasce di rispetto PAI

Il D.lgs. 152 del 2006 – *Norme in materia ambientale*, ed in particolar modo l'art.67, costituisce il testo di riferimento per quanto concerne l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la delimitazione delle fasce del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI). Il **PAI** attua una **classificazione delle fasce fluviali** in:²⁴

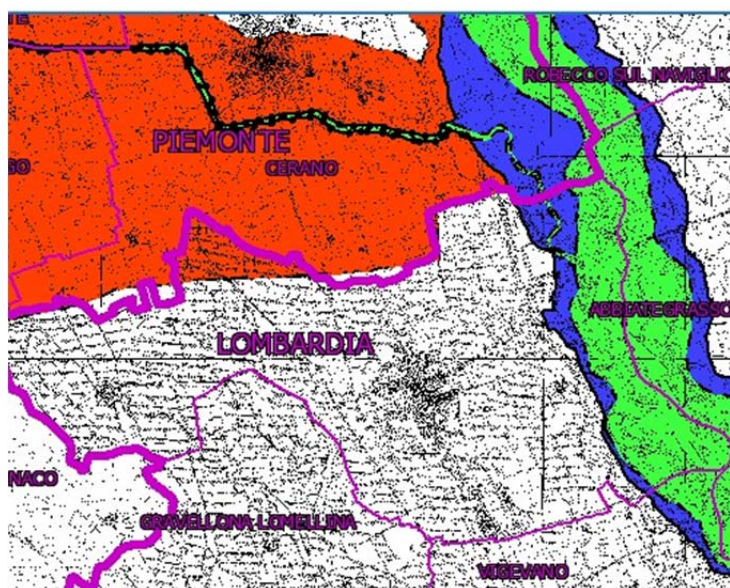
- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.

²⁴ Per una trattazione completa della normativa di riferimento per le diverse fasce fluviali del PAI si rimanda agli articoli 29-31 delle NdA del PAI stesso.

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

In riferimento a tale classificazione sono definite le disposizioni normative all'interno delle Norme d'Attuazione per ogni Fascia di appartenenza: Fascia A (di deflusso della piena), Fascia B (di esondazione) e la Fascia C (di inondazione per piena catastrofica).

Fig.3.1 AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO



LEGENDA



DATI

Fonte

www.adbpo.it sito dell'Autorità di Bacino del fiume Po
<http://www.ors.regione.lombardia.it> Risorse idriche cartografia di piano

Il territorio comunale di **Cassolnovo** ricade nei limiti della Fascia A, B e C, le prime due identificate lungo il percorso del corso d'acqua del Fiume Ticino, la Fascia C individuabile a nord del territorio comunale, lungo il corso del fiume Terdoppio.

Nelle norme di attuazione del PAI vengono definiti gli obiettivi da perseguire all'interno delle singole fasce di rispetto e le attività ammesse e vietate²⁵.

²⁵. Per una trattazione completa della normativa di riferimento per le attività ammesse e vietate all'interno delle diverse fasce fluviali del PAI si rimanda alle NdA del PAI.

3.1.2. Aree tutelate per legge (D.lgs. n.42 del 2004)

Il D.lgs. 22 gennaio 2004, n°42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* (cosiddetto Codice Urbani) e s.m.i costituisce oggi il principale riferimento normativo in ambito di aree tutelate e vincoli paesaggistici ed ambientali. Nello specifico all'art. 142 vengono definite le aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico.

All'interno del territorio comunale di Cassolnovo si possono riscontrare i **seguenti elementi paesaggistici e ambientali sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs. n°42 del 2004**:

- il **fiume Ticino** (cod. vincolo 18180132) e il **Torrente Refreddo e Cavo Senella** (cod. vincolo 18180129), ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c che identifica una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini (si veda anche la D.G.R. 4/12028/86 – *Elenco dei corsi d'acqua pubblici*);
- un'area definita come **bellezza d'insieme** (cod. 384) che comprende il territorio lungo tutto il Parco del Ticino che comprende anche l'abitato di Villareale, vincolata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d);
- due **zone di interesse archeologico di ritrovamento** (localizzate nel territorio agricolo ad est del capoluogo) e cinque **zone di interesse archeologico areali di rischio** (situate nelle località di Villareale, Villanova, Molino del Conte, Cascina Paletta e Brugarolo), ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m;
- le **aree boscate**, principalmente localizzate lungo il corso del fiume Ticino, ai sensi dell'art.142, comma1, lettera g.

Il Codice Urbani e s.m.i rappresenta inoltre la normativa di riferimento fondamentale per l'identificazione dei beni culturali, mobili e immobili, sottoposti a tutela. Nello specifico all'art. 10 vengono definite le cose mobili e immobili da considerarsi come beni culturali, specificando che comunque sono da comprendere le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico.

Va specificato che a seguito dell'abrogazione delle principali normative in materia (L.1497/39, L.431/85, L.1089/39 ...) si è determinato, pur non modificando la natura dei vincoli, la sostituzione dei rispettivi riferimenti legislativi. Per consuetudine alle ben note normative si mantiene in essere la dicitura "storiche", che se giuridicamente non più rispondenti, consentono tuttavia una più immediata individuazione della natura dei vincoli. Di seguito si identificano i

Beni vincolati ex L. 1089/39 presenti a Cassolnovo:

- il **castello di Villanova**;
- il **palazzo Beauregard**, localizzato nel capoluogo.

3.2. FASCE DI RISPETTO

Un'altra categoria di vincoli sovraordinati da recepire nella redazione del PGT è catalogabile come **"Fasce di rispetto"** e comprende diverse tipologie: elettrodotti/oleodotti, strade, pozzi, acque, cimiteri, depuratori, risaie.

3.2.1. Fasce di rispetto elettrodotti e oleodotti

Una prima tipologia è data dalle **reti tecnologiche** che attraversano il territorio comunale: nel Comune di Cassolnovo si riscontra la presenza di **2 elettrodotti** (uno che taglia a nord il tessuto urbano consolidato del capoluogo e l'altro che passa a ovest del tessuto urbano consolidato della frazione di Villanova) e di **2 oleodotti** (che attraversano il territorio agrario tra il capoluogo e la frazione di Villanova).

Per quanto concerne gli elettrodotti il riferimento normativo è dato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, pubblicato in G.U. n. 200 del 29 agosto 2003 - *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti* costituisce la normativa di riferimento inerente i vincoli e le fasce di rispetto relative alle reti degli elettrodotti e che tuttavia non riporta le distanze limite, quindi l'ampiezza delle fasce di rispetto da richiedere all'ente gestore nel caso di interventi in concomitanza delle stesse.

La normativa di riferimento per gli oleodotti è riconducibile al DPR 330/2004 art. 52 che riconosce gli stessi come "infrastrutture lineari energetiche" analogamente ai gasdotti e che pertanto nella definizione delle fasce di rispetto minime da mantenere tra gli erigendi edifici e l'asse, si riferisce al DM 14 aprile 2008, Allegato A, art. 2 5 che fissa una distanza minima di 10 metri (considerando che gli oleodotti in oggetto sono classificabili come condotte di prima specie: alta pressione).

3.2.2. Fasce di rispetto stradali

Per quanto attiene i vincoli di rispetto stradale il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - *Nuovo codice della strada* e s.m.i e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*, i quali attuano una classificazione delle strade e conseguentemente ne definiscono le fasce di rispetto, le quali si configurano come limiti di arretramento per le nuove edificazioni, al fine di una migliore funzionalità dei tracciati.

Nello specifico Il Nuovo codice della strada, all'art.2, comma 2, classifica le strade in base " [...] *alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:*

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali.

[...]” e al comma 3 ne fornisce le caratteristiche minime.

Nel Comune di Cassolnovo le tipologie presenti sono riconducibili alla C – Strada Extraurbana secondaria (rappresentata dalla circonvallazione) e alle F – Strade Locali (urbane e extraurbane).

Tali strade sono, come definito dal sopracitato articolo 3, strade ad una carreggiata di cui la prima presenta una corsa per senso di marcia e banchine, la seconda è opportunamente sistemata ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali e non fa parte di nessun altra tipologia di strade.

Le fasce di rispetto stradali vengono stabilite agli articoli 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada a seconda delle seguenti casistiche:

- Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati²⁶
- Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati²⁷
- Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati²⁸

Va specificato inoltre che ai sensi del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, più precisamente in base agli articoli 26 e 28, le distanze dal confine stradale²⁹, da rispettare non possono essere inferiori alle seguenti misure:

“art. 26. (art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. *La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.*
2. *Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
 - a. *60 m per le strade di tipo A;*
 - b. *40 m per le strade di tipo B;*
 - c. ***30 m per le strade di tipo C;***

²⁶ Per una trattazione completa della normativa di riferimento si rimanda all'art. 16 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e s.m.i.

²⁷ Per una trattazione completa della normativa di riferimento si rimanda all'art. 17 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e s.m.i.

²⁸ Per una trattazione completa della normativa di riferimento si rimanda all'art. 18 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e s.m.i.

²⁹ Definito all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e s.m.i. come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato.

d. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;

e. 10 m per le strade vicinali di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a. 30 m per le strade di tipo A;

b. 20 m per le strade di tipo B;

c. 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a. 5 m per le strade di tipo A, B;

b. 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. [...]

28. (art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

a. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a. 30 m per le strade di tipo A;

b. 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

a. 30 m per le strade del tipo A;

b. 20 m per le strade del tipo D ed E;

c. **10 m per le strade del tipo F.**

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono inferiori a:

a. m 3 per le strade di tipo A;

b. m 2 per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.

3.2.3. Fasce di rispetto acque

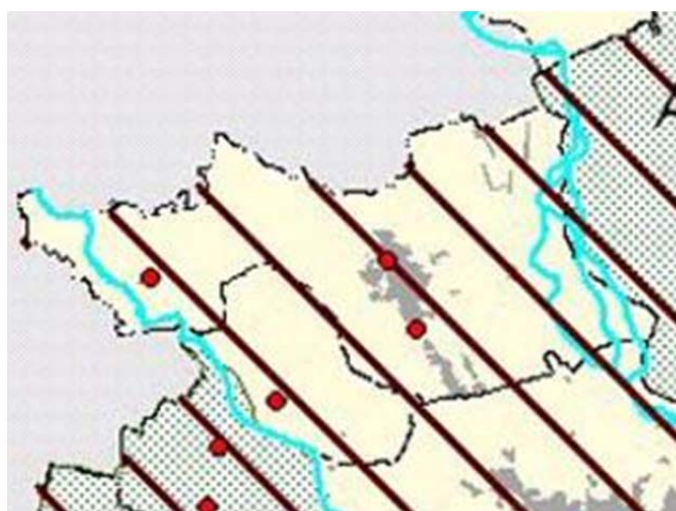
Per quanto concerne le fasce di rispetto del sistema delle acque si distinguono in due differenti tipologie: **aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e le fasce di rispetto del reticolo idrico.**

La normativa riguardante le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano trova fondamento nel D.Lgs. n. 152 del 2006 - *Norme in materia ambientale*, all'art.94 - *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*.

Il citato Decreto fissa una “Zona di tutela assoluta” e una “Zona di rispetto”: La Zona di tutela assoluta, con un’ estensione minima di 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; La zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

La Regione Lombardia ha approvato il **Programma di Tutela e Uso delle Acque** con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/2244 del 29 marzo 2006.

Fig.3.2 AREE DI RISERVA E DI RICARICA E CAPTAZIONI AD USO POTABILE



LEGENDA

Aree di riserva

Macroarea di riserva compresa nei bacini idrogeologici di pianura

Punti di captazione di acque potabili a servizio di pubblico acquedotto

Pozzi

Corpi idrici significativi ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni

Corsi d'acqua naturali

DATI

Fonte

<http://www.ors.regione.lombardia.it> Risorse idriche cartografia di piano

Dall'analisi della Tavola 9 – *Aree di riserva e di ricarica e captazioni ad uso potabile* si osserva che il territorio comunale di **Cassolnovo** ricade all'interno dell'area di riserva definita come **Macroarea di riserva compresa nei bacini idrogeologici di pianura** e che al suo interno si localizzano **tre pozzi**. In base a quanto sopra ed all'**art. 29 delle NTA del PTUA** ad essi si applicano una **zona di tutela assoluta, di 10 metri e una di rispetto, di 200 metri di raggio**.

Va evidenziato che, come specificato dallo stesso articolo 29, comma 2, delle Norme Tecniche d'Attuazione del PTUA della Lombardia, tale individuazione può essere integrata e modificata da parte dei Comuni interessati su proposta delle Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della Legge Regionale n. 26 del 2003.

Per quanto concerne il **reticolo idrico**, l'attuale riferimento normativo è da ricercare nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 *Testo unico sulle opere idrauliche*, il quale definisce le seguenti fasce di rispetto:

- **fasce di rispetto del reticolo idrico principale** (art. 96.f del R. D. n.523 del 1904 - *Testo unico sulle opere idrauliche* e reticolo idrico principale ai sensi della D.G.R. n.7/13950 del 2003) che definisce il mantenimento di una fascia di rispetto di **10 metri da sommità della sponda incisa**;
- **fasce di rispetto del reticolo idrico secondario** (art. 133 del R. D. n.368 del 1904 - *Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi* e reticolo idrico secondario ai sensi della D.G.R. n.7/13950 del 2003) che definisce il mantenimento di una fascia di rispetto di **4 metri da sommità della sponda incisa**.

Tutto ciò premesso, la trattazione delle fasce di rispetto delle acque trova una trattazione più approfondita ed una definizione di dettaglio all'interno della relazione geologica del PGT, qui è stata riportata la mera normativa di riferimento.

3.2.4. Fascia di rispetto cimiteriale

La **fascia di rispetto cimiteriale ha natura igienico – sanitaria** ed disciplinata dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Testo unico delle Leggi Sanitarie) e dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 10 agosto 1990 (Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria).

Nello specifico l'art. 338 stabilisce una **distanza minima del cimitero di 200 metri dal centro abitato** e vieta la costruzione di nuovi edifici in questo raggio, tuttavia offre la possibilità al Consiglio Comunale di ridurre tale fascia di rispetto previa acquisizione del prescritto parere dell'Autorità Sanitaria Locale (ASL) e in misura comunque non inferiore a 50 metri.

3.2.5. Fasce di rispetto depuratore

Ai sensi della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento nella tavola dei vincoli è **recepita la fascia di rispetto del depuratore minima pari a 100 metri**, in cui vi è il vincolo di in edificabilità assoluta, salvo quelle funzionali all'impianto di depurazione.

3.2.6. Fasce di rispetto dalle risaie

Il Consiglio Provinciale ha approvato, in data 22 gennaio 1999, il "Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia".

L'art.3 prevede che *“ogni Comune nel cui territorio si pratica la coltivazione del riso deve provvedere, con apposita deliberazione, alla delimitazione della zona di rispetto, [...] su planimetria catastale non superiore alla scala 1:5.000”*.

L'art.2, comma 1, 2 e 3, determina le **distanze minime**:

- dalle città Pavia – Vigevano: 300 m
- dagli aggregati di abitazione:
 - superiore a 100 fino a 300 abitanti: 30 m;
 - fino a 600 abitanti: 50 m;
 - da 601 a 2.000 abitanti: 100 m;
 - **oltre 2.000 abitanti: 150 m;**
- dalle abitazioni sparse: 10 m;
- dai cimiteri: 50 m.

Il comma 4 determina le modalità di misurazione delle fasce di rispetto³⁰. Stabilisce inoltre che *“I Sindaci potranno determinare distanze diverse in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni”*.

³⁰ Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia, art. 2, comma 4: *“[...] La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra di loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera, per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso [...]”*.